

AVV. AMELIA N. MANNINO

Patrocinante in Cassazione

Via J.F. Kennedy n. 358 – 98051 Barcellona P.G. (ME)

Via M. Miroddi n. 4 – 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax 090/9794235 – cell. 3479123541

e-mail: ameliamo@hotmail.it - pec: ameliamannino@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C

Il Sig. **Gangemi Santi**, nato a Barcellona P.G. (ME), il 09/09/1956 e residente in Randazzo (CT), Via Pietro Nenni n.6, cod. fisc.: GNGSNT56P09A638Y, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), Via J.F. Kennedy n. 358, presso lo studio dell'Avv. Amelia N. Mannino, cod. fisc.: MNNMNC77P50F206N, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e, pertanto, da considerarsi in calce allo stesso (ex. art. 83, comma 3, c.p.c.); il quale indica il fax 090/9794235 e la pec: ameliamannino@pec.giuffre.it, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge,

ricorrente

CONTRO

- 1) MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore**, con sede in Roma, Via Trastevere, n. 76/A, cod. fisc.: 80185250588, per legge domiciliato presso la sede distrettuale dell'Avvocatura di Stato di Catania, Via Vecchia Ognina n. 149 - 95127 Catania, cod. fisc.: 80014130878;
- 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente pro tempore**, con sede in Via Fattori n. 60 - 90146 Palermo, cod. fisc.: 80018500829;



3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA, in persona del dirigente pro tempore, con sede in Via T. Mascagni n.52 - 95131 Catania, cod. fisc.: 80008730873;

resistenti

Per l'annullamento

del provvedimento n. 24012 del 06.09.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale di Catania, nella parte in cui ha cancellato dalle graduatorie GPS per la provincia di Catania il Sig. Gangemi Santi (**All. 1**)

PREMESSO CHE

- Il ricorrente Sig. Gangemi Santi ha sottoscritto i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:

- 1) contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per un posto sostegno minorati psicofisici, in qualità di docente supplente temporaneo, per n. 18 ore settimanali, del 08/02/2021 con decorrenza dal 08/02/2021 e cessazione al 31/03/2021, presso l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) (**All. 2**);
- 2) contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per un posto sostegno minorati psicofisici, in qualità di docente supplente temporaneo, per n. 18 ore settimanali, del 01/04/2021, con decorrenza dal 01/04/2021 e cessazione al 30/04/2021, presso l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) (**All. 3**);
- 3) contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per un posto sostegno minorati psicofisici, in qualità di docente supplente temporaneo, per n. 18 ore settimanali, del 03/05/2021 con decorrenza dal 01/05/2021 e cessazione al 15/05/2021, presso l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) (**All. 4**);
- 4) contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per un posto sostegno minorati psicofisici, in qualità di docente supplente temporaneo, per n. 18 ore



settimanali, del 17/05/2021 con decorrenza dal 16/05/2021 e cessazione al 08/06/2021, presso l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) (**All. 5**);

5) contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per un posto sostegno minorati psicofisici, in qualità di docente supplente temporaneo, per n. 18 ore settimanali, del 08/06/2021 con decorrenza dal 09/06/2021 e cessazione al 09/06/2021, presso l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) (**All. 6**);

6) contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per un posto sostegno minorati psicofisici, in qualità di docente supplente temporaneo, per n. 18 ore settimanali, del 06/09/2021 con decorrenza dal 06/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, presso l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) (**All. 7**);

7) contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per un posto sostegno minorati psicofisici, in qualità di docente supplente temporaneo, per n. 18 ore settimanali, del 05/09/2022 con decorrenza dal 05/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, presso l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) (**All. 8**);

8) contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per un posto sostegno minorati psicofisici, in qualità di docente supplente temporaneo, per n. 18 ore settimanali, con decorrenza dal 01/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, presso l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) (**All. 9**).

- In data 05/06/2024, tramite il sistema, il ricorrente ha inoltrato regolare richiesta di inserimento nelle graduatorie GPS per la provincia di Catania per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 (**all.10**).

- In data 06/08/2024 sono state pubblicate le graduatorie provinciali per la provincia di Catania nelle quali il ricorrente non è stato inserito (**all.11**).



- In data 09/08/2024 il sig. Gangemi ha inoltrato reclamo all'Ufficio Scolastico Territoriale USR Sicilia – AT Catania, chiedendo l'inserimento nelle suddette graduatorie, ad oggi senza riscontro (**all.12**).

- Il sig. Gangemi alla data del 01 settembre 2024 aveva l'età di 67 anni e per il biennio 2024/2026 non ha ancora maturato i requisiti contributivi per il conseguimento delle pensioni al minimo (**all.13**).

- In data 29/08/2024, il sottoscritto procuratore ha inoltrato, a mezzo pec, al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché all'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia e all'ambito territoriale di Catania formale richiesta di inserimento del sig. Gangemi nelle graduatorie provinciali (GPS) per la provincia di Catania su posto comune e di sostegno per il biennio 2024/2026, per le classi di concorso ADSS – 1Fascia, B003 2FASCIA, BO17 2 Fascia, rimasta ad oggi senza esito (**all.14**).

Per completezza, si rileva che il ricorrente è soggetto invalido al 75% dal 05/09/2000 ed è inserito nell'elenco delle categorie protette di cui all'art. 8 L n. 68/99, possedendo le capacità lavorative che possono essere utilizzate in mansioni compatibili ed ambienti confacenti attraverso il collocamento mirato (**all.15**); conseguentemente, anche per tale motivo ha diritto ad essere inserito nelle graduatorie provinciali.

Per le ragioni in fatto esposte ed a loro sostegno si rappresentano i seguenti argomenti in

DIRITTO

Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, conseguire la pensione minima costituisce un diritto inviolabile e il MIUR non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al



personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età ai fini del raggiungimento del minimo contributivo.

Il Sig. Gangemi non ha ancora raggiunto i 20 anni di contributi minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia; conseguentemente, anche se ha compiuto i 67 anni non ha i requisiti contributivi per poter accedere al trattamento pensionistico.

Sul punto l'art. 509, comma 3, del D. Lgs. n. 297/94 rubricato "*Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età*" dispone che il personale che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, ad oggi spostato al 71° anno di età in virtù dell'adeguamento delle persone alle speranze di vita.

Al personale docente non di ruolo si applica la clausola di salvaguardia di cui all'art. 517 del T.U. sulla scuola, ravvisando che non sussistono ragioni di incompatibilità tali da precludere l'estensione soggettiva della norma anche ai docenti precari con contratti a tempo determinato così come stabilito da diverse pronunce giurisprudenziali (cfr. Tribunale di Avezzano e Sulmona del febbraio 2016; Trib. di Trapani del 21/09/2023; Corte d'Appello di Venezia; Trib. di Velletri del 2017).

È, pertanto, principio codificato dalla legislazione scolastica che il personale docente può permanere in servizio fino al 71 anno di età per l'accesso alla pensione.

Tale disposizione deve necessariamente essere applicata anche al personale docente precario, onde evitare di incorrere nella discriminazione vietata dalla



clausola 4 dell'accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva Europea 1999/70/CEE, che tutela il diritto dei lavoratori a tempo determinato a non essere discriminati.

Del resto, lo stesso art. 541 del D. Lgs. n. 297/1994, al comma 2, dispone: *“Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo”*.

E' quindi evidente, in applicazione della stessa normativa di settore, oltre che dell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, che sussiste il diritto del personale docente precario a permanere nelle graduatorie da cui il Ministero attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza e, nella fattispecie, nel GAE e nelle graduatorie di istituto, come del resto riconosciuto in modo pressoché unanime sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità (cfr. Tribunale di Brindisi – sez. Lavoro, sentenza n. 3469/2009; Tribunale di Avezzano del 02/07/2019; Trib di Sulmona del febbraio 2016; Trib. di Trapani del 21/09/2023; Corte d'Appello di Venezia; Trib. di Velletri del 2017).

Il Tribunale di Trapani, sez. lavoro, con l'ordinanza cautelare del 21/09/2023 ha statuito: *“Quindi, se l'estensione fino ai 71 anni del rapporto lavorativo, prevista per i docenti di ruolo dal citato art. 509 T.U. istruzione, è deputato a salvaguardare il bene appena delineato, appare decisamente irragionevole e discriminatoria la mancata estensione della stessa pure ai docenti precari, tenuto conto dei vincoli stabiliti dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 70/99 CE”*.

Anche il TAR Lazio, con sentenze n. 7346/2005 e 12541/2006 ha condannato il MIUR a riammettere nelle graduatorie dei precari una docente sessantacinquenne



nella scuola dell'infanzia, espulsa per raggiunti limiti di età. Il Tar sancisce che per i precari l'età pensionabile non è 65 anni ma 70 e ciò sulla base della Legge n. 160 del 1955 che sancisce il diritto di insegnare da supplenti fino a 70 anni, prevedendo il collocamento a riposo d'ufficio all'età di 70 anni.

Da ultimo, la Corte d'Appello di Venezia, con una recente sentenza sul punto, ha sancito il principio secondo cui ***“anche un lavoratore con contratti a tempo determinato ha diritto a lavorare oltre i 67 anni di età e fino ai 70 se ciò è necessario per raggiungere il requisito minimo dei 20 anni di contributi previdenziali in analogia a quanto già la legge riconosce ai lavoratori a tempo indeterminato”***.

Nella fattispecie in esame è quindi evidente il *fumus boni iuris*, in quanto il ricorrente che dal 2021 ha sempre lavorato con contratti a tempo determinato, non ha ad oggi raggiunto il requisito minimo dei 20 anni di contributi previdenziali; conseguentemente, ha diritto a lavorare fino a 70 anni.

Oltre al *fumus boni iuris*, che emerge dalle superiori considerazioni, sussiste il *periculum in mora*, ravvisabile proprio nella ristrettezza dei tempi utili all'inserimento nelle GPS al fine di conseguire i minimi contributi per l'età pensionabile, non compatibili con la tutela del diritto del ricorrente attraverso l'esperimento di un'azione ordinaria, in quanto il ricorrente dovrà essere inserito per non perdere il diritto ad insegnare nel biennio 2024/2026.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Trapani con la suddetta ordinanza statuendo che: ***“Pure in ordine al periculum in mora, il ricorso è fondato, in quanto il tempo a disposizione della lavoratrice per raggiungere i 20 anni di contribuzione è comunque limitato (fino ai 71 anni), e la protrazione della situazione in essere (il mancato conferimento di incarichi) va ad erodere in modo***



irreparabile l'interesse a conseguire il raggiungimento dei requisiti per la pensione".

Tutto ciò premesso il docente **Gangemi Santi**, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, anche con provvedimento *inaudita altera parte*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Ritenere, dichiarare e disporre che il Sig. Gangemi Santi venga immediatamente inserito nelle graduatorie provinciali (GPS) della provincia di Catania su posto comune e di sostegno per il biennio 2024/2026, per le classi di concorso ADSS – 1Fascia, B003 2FASCIA, BO17 2 Fascia;
- 2) Conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto del Sig. Gangemi alla scelta della sede di insegnamento nelle sedi previste nelle GPS per la provincia di Catania;
- 3) Accogliere il presente ricorso, con qualsiasi statuizione anche se non espressamente richiesta;
- 4) Condannare i resistenti al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.

Si allegano:

- 1) Decreto MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito territoriale di Catania del 06/09/2024
- 2) copia del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) del 08/02/21 (01/02/2021 - 31/03/21);
- 3) copia del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) del 01/04/21 (01/04/2021 - 30/04/21);



- 4) copia del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) del 03/05/21 (01/05/2021 - 15/05/21);
- 5) copia del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) del 17/05/21 (16/05/2021 - 08/06/21);
- 6) copia del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) del 08/06/21 (09/06/2021 - 09/06/21);
- 7) copia del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) del 06/09/21 (06/09/2021 - 30/06/22);
- 8) copia del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) del 05/09/22 (05/09/2022 - 30/06/23);
- 9) copia del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Superiore IS Enrico Medi di Randazzo (CT) del 01/09/23 (01/09/2023 - 30/06/24);
- 10) Domanda di inserimento nelle GPS del 05/06/2024
- 11) Graduatoria provinciale per la provincia di Catania del 06/08/2024;
- 12) Reclamo all'Ufficio Scolastico Territoriale USR Sicilia – AT Catania del 09/08/2024;
- 13) estratto conto contributivo INPS;
- 14) pec del 29/08/2024;
- 15) Verbale di invalidità civile e iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Barcellona P.G./ Catania 13/09/2024

Avv. Amelia N. Mannino

